



## Porto di Ortona

### Ordinanza n. 8 del 29/05/2026

**OGGETTO:** PORTO DI ORTONA – REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL MOLO SUD AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA E LIBERO TRANSITO PEDONALE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

**VISTO** il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 214;

**VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 29/04/2026, n.82, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;



- VISTO** il Decreto Ministeriale 29/04/2026, n.82, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTI** gli artt. 30, 79 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 285 in data 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada";
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Ortona n. 71/2012 in data 14 agosto 2012 contenente disposizioni di sicurezza per la fruizione delle aree del Molo Sud del Porto di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Ortona n. 34/2014 in data 20 giugno 2014 recante modifiche all'Ordinanza n. 71/2012 e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva/ricreativa nel tratto terminale del Molo Sud del porto di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Ortona n. 83/2022 in data 27 settembre 2022, recante il divieto di pesca in porto, provvedimento ritenuto a suo tempo necessario in ragione della situazione di potenziale pregiudizio per la sicurezza dei frequentatori dell'ambito portuale, da sempre liberamente accessibile all'uso pubblico e intensamente frequentato dalla cittadinanza;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Ortona n. 85/2022 in data 30 settembre 2022 "Approvazione Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona";
- VISTO** il Regolamento sulla tutela del mondo animale, approvato dal Comune di Ortona con delibera di consiglio comunale n. 63 in data 30 dicembre 2025;
- VISTO** l'art. 55 il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/274 della Commissione del 12 febbraio 2025 recante modalità di applicazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sul controllo della pesca ricreativa;



- VISTO** il Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;
- VISTI** gli articoli 137 e seguenti del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 recante "Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 dicembre 2010 riguardante le modalità di comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 658721 del 13/12/2024 - Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa in mare annualità 2025;
- VISTA** l'istanza in data 18/12/2025, presentata dalla F.I.P.S.A.S. – Comitato Provinciale di Chieti, assunta a protocollo n. E-24691 del 18/12/2025, con la quale è stata formulata la richiesta di regolamentare l'attività di pesca sportiva/ricreativa sul Molo Sud del porto di Ortona, fornendo utili indicazioni al fine di valutare l'emanazione di un provvedimento di disciplina della suddetta attività;
- VISTO** il riscontro alla nota del 18/12/2025 fornito dal Comune di Ortona con foglio prot.n.PO-26-02 in data 29/01/2026, assunta al prot. E-1652 del 02/02/2026, con il quale esprime favorevole parere alla proposta presentata dalla F.I.P.S.A.S. subordinandone la fruizione ai fini dell'attività di pesca sportiva/ricreativa in ordine ai tempi di svolgimento dell'attività ed a limitazione stagionale;
- VISTO** il riscontro alla nota del 18/12/2025 fornito dalla Capitaneria di porto di Ortona con foglio prot. n. 2610 in data 10/02/2026, assunta al prot. E-2384 del 13/02/2026, con il quale ha condiviso gli elementi proposti dalla F.I.P.S.A.S., quali presupposti per l'emanazione del provvedimento ordinatorio da parte di questa AdSP MAC, nonché l'opportunità di procedere alla disciplina dello svolgimento della pesca sportiva/ricreativa sul Molo Sud del porto di Ortona;



- VISTI** gli esiti della riunione congiunta con la Capitaneria di Porto di Ortona, il comune di Ortona e la F.I.P.S.A.S. tenutasi in data 20/05/2026 come da verbale assunto al prot. n. 9751 del 26/05/2026;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav. volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dell'utenza, alla disciplina delle attività volte allo svolgimento delle attività in argomento;
- CONSIDERATO** che storicamente il Molo Sud è utilizzato dalla collettività per finalità ricreative, ivi compreso lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa con canna, e condivisa la proposta di regolamentazione dell'Amministrazione Civica e dell'Autorità marittima, per consentire la tradizionale frequentazione del luogo e la consuetudine storica locale, tenuto conto dell'interesse della cittadinanza a poter fruire liberamente del molo in questione;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza nello svolgimento delle attività di che trattasi;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## RENDE NOTO

Che **a far data dal 01 giugno 2026** sarà valido il presente "REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL MOLO SUD AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA E LIBERO TRANSITO PEDONALE" che interesserà il Molo Sud del Porto di Ortona, per come meglio illustrato negli elaborati grafici allegati alla presente.

TUTTO CIO' PREMESSO

## ORDINA

### Art. 1

#### (Svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa)

1. L'attività di pesca sportiva/ricreativa dal molo Sud del porto di Ortona **è consentita** esclusivamente nell'ultimo tratto, appositamente individuato con il colore rosso nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente ordinanza, corrispondente agli **ultimi 300 metri a ridosso del fanale rosso**.
2. Le canne dovranno essere rivolte esclusivamente verso l'esterno del porto; **è vietata** la pesca all'interno del bacino portuale.
3. L'esercizio della pesca sportiva/ricreativa lungo il tratto di molo Sud individuato **è vietato**,



nelle giornate di sabato, domenica e festive, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno;

4. L'attività di pesca **è vietata** in occasione di eventi e manifestazioni che si svolgono sul molo Sud, all'uopo autorizzate e disciplinate con apposita ordinanza.
5. L'attività di pesca **è consentita** esclusivamente dal massetto in asfalto bituminoso, ed **è vietato**, per ragioni di sicurezza, percorrere e/o stazionare sui massi posti a protezione dello stesso.
6. **Non è consentito** accedere al molo Sud per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa con condizioni meteomarine uguali o superiori a:
  - mare mosso – 3 Douglas – altezza onde 0,50m – 1,25m (onde che frangono sul molo);
  - vento fresco 39 - 49km/h – 6 Beaufort (grandi rami in movimento, difficile da usare l'ombrello);
  - pioggia moderata – intensità tra 2 mm/h e 6 mm/h.

## Art. 2

### **(Prescrizioni per i pescatori sportivi/ricreativi)**

1. Il pescatore sportivo deve essere in possesso dell'attestazione inerente all'invio della "Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa", effettuata secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attestazione deve essere custodita a cura del pescatore ed esibita a richiesta degli organi accertatori, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
3. Nelle ore serali/notturne il pescatore deve indossare vestiario ad alta visibilità al 50%, ed essere in possesso di lampade dotate di segnalatori luminosi, questo in considerazione dell'assenza di illuminazione.
4. Il lancio della lenza deve essere effettuato previa verifica dell'assenza di rischi/pericoli per le persone in transito lungo il tratto di camminamento confinante con l'area autorizzata per l'attività di pesca e le installazioni circostanti.

## Art. 3

### **(Transito pedonale e libera fruizione)**

1. E' consentita la libera fruizione pedonale del molo Sud, anche negli orari e nei giorni in cui è consentita l'attività di pesca sportiva/ricreativa, nel tratto identificato con il colore verde della planimetria allegata alla presente ordinanza.
2. Il transito pedonale non è consentito durante le manifestazioni e/o le gare di pesca sportiva all'uopo autorizzate e disciplinate con apposita ordinanza.
3. **Non è consentito** accedere al molo Sud per lo svolgimento di attività motoria e passeggio con condizioni meteomarine avverse uguali o superiori a:
  - mare mosso – 3 Douglas – altezza onde 0,50m – 1,25m (onde che frangono sul molo);
  - vento fresco 39 - 49km/h – 6 Beaufort (grandi rami in movimento, difficile da usare l'ombrello);



- pioggia moderata – intensità tra 2 mm/h e 6 mm/h;
- 4. **Sono vietati** il transito, la sosta, l'accesso sui massi posti a protezione dell'infrastruttura portuale, nonché eseguire tuffi dalla scogliera.
- 5. I conduttori di animali di affezione devono attenersi alle prescrizioni contenute nel Regolamento sulla tutela del mondo animale citato in premessa.

#### Art. 4

##### ***(Disposizioni generali per l'utilizzo dell'area)***

1. E' vietato depositare sul molo attrezzature varie, compresi i dispositivi per la sistemazione degli attrezzi da pesca, qualora le stesse ostruiscano il passaggio di mezzi di soccorso.
2. E' fatto divieto di gettare qualsivoglia oggetto in mare, ed è fatto obbligo di lasciare l'area utilizzata pulita e libera da rifiuti/oggetti di qualunque natura.
3. In tale ottica, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire negli appositi mastelli/contenitori posti all'ingresso del molo Sud.
4. In relazione ai rischi intrinseci derivanti dall'assenza di dispositivi di protezione laterale del camminamento del molo Sud, è vietato accedere al molo con qualsiasi veicolo e/o mezzo di locomozione, ivi compresi *monopattini, pattini, skateboards, biciclette, motocicli, veicoli e velocipedi in genere – art. 50 C.d.S.*
5. E' vietato manomettere in qualsiasi modo nonché imbrattare la struttura del fanale rosso posto all'estremità del molo Sud ivi comprese le scogliere.

#### Art. 5

##### ***(Prescrizioni per l'associazione richiedente)***

1. L'associazione richiedente (F.I.P.S.A.S.) dovrà apporre idonea cartellonistica riportante i termini e le condizioni di fruizione da parte dei pescatori sportivi/ricreativi e di coloro i quali vi praticano attività motoria libera;
2. La cartellonistica monitoria - *segnaletica verticale e orizzontale* - dovrà essere posizionata e regolarmente mantenuta nel tempo – a cure ed oneri dell'associazione suddetta – in corrispondenza dei tratti in cui inizia e termina l'area disciplinata con la presente Ordinanza ed identificata per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa ed il libero transito dei pedoni, come riportato nell'annessa planimetria.
3. Inoltre, alla radice del molo Sud dovrà essere posizionato un cartello monitoria riportante in sintesi:
  - le condizioni di fruizione e di esercizio dell'attività di pesca sportiva/ricreativa;
  - gli obblighi e i divieti.

#### Art. 6

##### ***(Deroghe)***



In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, possono transitare sul molo Sud le sole vetture appartenenti alla Capitaneria di Porto, alle Forze dell'ordine e alla Polizia Locale, i mezzi di soccorso, nonché gli addetti alla manutenzione dei segnalamenti marittimi comunicando, tempestivamente, alla Capitaneria di Porto di Ortona e a questa Autorità di sistema portuale eventuali interventi da effettuare.

#### **Art. 7**

##### **(Manleva)**

L'Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto sono sin da ora manlevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e restano a carico dell'utente e fruitore dell'area che sono ritenuti responsabili dei danni eventualmente procurati.

#### **Art. 8**

##### **(Disposizioni finali e sanzioni)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno sanzionati, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, commesse sulle aree a "viabilità ordinaria", poiché di uso pubblico, come indicate nel "Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona" emanato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Ortona n.85 in data 30 settembre 2022, saranno punite ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 29/05/2026

**Il Commissario straordinario**

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

**Il Segretario Generale**

Dott. Salvatore Minervino